

N. 2694

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore STANISCIÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1997

—————

Nuove norme per la nomina di scrutatore e di segretario di
seggio elettorale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina esistente in materia di nomina dei componenti dei seggi elettorali - quali gli scrutatori e i segretari - suscita non poche perplessità e motivi di riflessione. Infatti il meccanismo utilizzato consente, praticamente, di utilizzare sempre le stesse persone, a prescindere dalla loro condizione lavorativa, mentre sarebbe opportuno che venissero privilegiati coloro che non hanno un'occupazione.

Il presente disegno di legge si propone di ovviare a questa situazione. Senza proporsi, ovviamente, di risolvere il problema della disoccupazione, si intende raggiungere un obiettivo fondamentale: quello di garantire che gli onorari previsti per legge a favore dei componenti dei seggi elettorali siano destinati in misura significativa a una categoria sociale svantaggiata quale quella dei lavoratori disoccupati.

A tal fine, secondo l'articolo 1 del progetto, i comuni provvedono ad acquisire le liste di collocamento o di mobilità presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e a sistemare i cittadini ivi presenti in uno speciale elenco che va ad affiancarsi all'albo generale degli elettori idonei all'ufficio di scrutatore previsto all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

È previsto poi - all'articolo 2 - che in occasione di ogni tornata di votazioni si proceda al sorteggio del numero complessi-

vo degli scrutatori necessari nella misura del 70 per cento dall'elenco speciale e nella restante misura del 30 per cento dall'albo generale (dal quale saranno stati depennati i cittadini presenti nelle liste di collocamento o di mobilità). Raggiunto il numero necessario si procederà ad un'ulteriore sorteggio per la ripartizione degli scrutatori presso le singole sezioni elettorali.

Per avviare nel migliore dei modi questo processo, è previsto l'aggiornamento degli albi degli scrutatori, secondo le regole vigenti, che però non sempre sono state attuate, con la contestuale creazione dell'elenco speciale.

Sempre allo scopo di incrementare l'utilizzo di soggetti privi di occupazione, per i segretari di seggio (che - si ricorda - è previsto che siano scelti dai presidenti dei seggi per garantire una certa snellezza dei lavori elettorali) si prevede l'ulteriore requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità.

Si sottolinea, inoltre, un altro vantaggio del sistema previsto, vale a dire evitare le difficoltà e i ritardi collegati al fatto che, attualmente, molti scrutatori designati declinano l'incarico spesso nell'immediata prossimità delle votazioni.

È proprio a tali difficoltà che si ritiene di poter ovviare con il ricorso a cittadini più disponibili e motivati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione dell'elenco speciale degli scrutatori)

1. Dopo l'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, è inserito il seguente:

«Art. 5-*ter* - 1. In occasione dei periodici aggiornamenti dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui al comma 1 dell'articolo 5, la commissione elettorale comunale acquisisce gli elenchi dei cittadini iscritti alle liste di collocamento o di mobilità presso il competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. I cittadini di cui al comma 1, in possesso dei requisiti richiesti alle lettere *a*), *b*), *c*) del comma 2 dell'articolo 1, entrano a far parte di un elenco speciale di persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La commissione elettorale comunale provvede ad eliminare dall'albo di cui al comma 1 dell'articolo 1 i nominativi dei cittadini presenti nell'elenco speciale».

Art. 2.

(Nomina degli scrutatori)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, ad un duplice sorteggio: dapprima, dall'elenco speciale, di cui al comma 2

dell'articolo 5-ter, di un numero di nominativi pari al 70 per cento del numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune; successivamente, dall'albo di cui al comma 1 dell'articolo 1, di un numero di nominativi pari alla restante quota del 30 per cento».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso in cui l'elenco speciale, di cui al comma 2 dell'articolo 5-ter, non contenga un numero sufficiente di nominativi tali da soddisfare la quota riservata del 70 per cento, la commissione elettorale comunale procede a sorteggiare la frazione di scrutatori mancanti direttamente dall'albo di cui al comma 1 dell'articolo 1.

1-ter. Al termine delle operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, dal totale dei nominativi ottenuti ai sensi dei commi predetti, la commissione elettorale comunale procede al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi pari al numero degli scrutatori necessario alla costituzione dei singoli seggi».

Art. 3.

(Aggiornamento degli albi degli scrutatori)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, a regime, ogni due anni, sono aggiornati gli albi di cui all'articolo 1 e 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, secondo le modalità stabilite dell'articolo 5, comma 2, della stessa legge.

Art. 4.

(Segretari di seggio elettorale)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

«, iscritti alle liste di collocamento o di mobilità presso il competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione».